



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3264-A

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

(Conversione in legge del DL 111/2021)

N. 368 – 20 settembre 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 2, ALINEA E LETTERA A-BIS)	- 4 -
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN AMBITO SCOLASTICO	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 6, CPV. ART. 9-TER, COMMI 1, 1-BIS E 4, E COMMA 7	- 5 -
MODIFICHE RELATIVE ALL'AMBITO APPLICATIVO	- 5 -
ARTICOLO 1, COMMA 6, CPV. ART. 9-TER, COMMA 2, E COMMI 10 E 10 BIS	- 7 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	- 7 -
ARTICOLO 1, COMMA 6, CPV. ARTICOLO 9-TER.1 E ARTICOLO 9-TER.2.....	- 9 -
IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L'ACCESSO IN AMBITO SCOLASTICO, EDUCATIVO E FORMATIVO - MODIFICHE AL D.L. N. 52/2021	- 9 -
ARTICOLO 1, COMMA 11-BIS.....	- 12 -
RIASSEGNAZIONE DI SOMME AI PERTINENTI CAPITOLI DI SPESA	- 12 -
ARTICOLO 1-BIS	- 12 -
ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI	- 12 -
ARTICOLO 2, CPV. ARTICOLO 9-QUATER, COMMA 3-BIS.....	- 13 -
MISURE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	- 13 -
ARTICOLO 2-BIS	- 13 -
ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE	- 13 -
ARTICOLO 2-TER.....	- 15 -
MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ	- 15 -
ARTICOLO 7, COMMA 1-BIS.....	- 18 -
PROROGA DELLE RATE DI MUTUO DOVUTE DALLA REGIONE LAZIO AL 31 DICEMBRE 2021	- 18 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3264-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la	Novelli
Commissione di merito:	
Gruppo:	FI
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Sono oggetto della presente Nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto legge dalla XII Commissione in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione V (Bilancio), che ne ha iniziato l'esame nella seduta del 15 settembre 2021. Nella seduta il Governo si è riservato di fornire elementi in merito alle richieste formulate dal relatore.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione non sono corredati di relazione tecnica, ad eccezione dell'emendamento governativo 1.500, con la cui approvazione è "confluito" nel provvedimento in esame il testo del decreto-legge n. 122 del 2021. Il decreto-legge confluito viene dunque abrogato dall'articolo 1 del ddl di conversione con salvezza degli effetti prodotti *medio tempore*. Per la verifica delle relative norme il presente dossier utilizza la relazione tecnica riferita al testo iniziale del medesimo DL 122 (C 3279).

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito considerate dalla relazione tecnica o che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 2, alinea e lettera *a-bis*)

Dispositivi di protezione in ambito scolastico

Le norme, modificando l'alinea del comma 2, estendono le misure ivi previste a tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie (in precedenza l'applicazione riguardava le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e le università). Con l'introduzione della lettera *a-bis*), in base alla quale, sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 58 del DL 73/2021.

L'articolo 58, comma 4, del DL 73/2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, con uno stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi.

Il successivo comma 4-*bis* specifica le finalità del Fondo, prevedendo alla lettera *b*), tra l'altro, l'acquisto di dispositivi di protezione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme, non corredate di relazione tecnica, destinano a una specifica finalizzazione (la fornitura di mascherine al personale scolastico operante con bambini e alunni esonerati dalla mascherina) una parte, non individuata quantitativamente, delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19" istituito presso il Ministero dell'istruzione.

Si evidenzia che la norma non subordina la fornitura all'effettiva disponibilità di risorse nel Fondo né prevede meccanismi volti a contenere la spesa entro determinati limiti: ciò posto, dunque, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a quantificare l'onere derivante dalla fornitura di mascherine al fine di valutare la disponibilità delle risorse in questione senza pregiudizio di altri interventi a carico del Fondo.

Andrebbe altresì precisato a quali tipologie di istituti è prevista la fornitura, stante la ridefinizione dell'ambito applicativo dovuta alla modifica intervenuta nell'alinea del comma 2,

che reca ora il riferimento a tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie (mentre il testo originario menziona le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e le università)

Per quanto riguarda il profilo temporale degli oneri e delle coperture non si hanno osservazioni in quanto il Fondo, a legislazione vigente, reca uno stanziamento per il solo anno 2021 e la norma in esame, in quanto inserita nel comma 2 dell'articolo 1, opera comunque entro il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

ARTICOLO 1, comma 6, cpv. Art. 9-ter, commi 1, 1-bis e 4, e comma 7

Modifiche relative all'ambito applicativo

Normativa vigente. Il D.L. n. 111/2021 (art. 1, commi 6-8 e 10-11) nel testo iniziale: pone in capo al personale scolastico, universitario e dell'alta formazione l'obbligo di certificazione verde, valevole dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, ed equipara l'inosservanza dell'obbligo ad un'assenza ingiustificata cui, dal quinto giorno, consegue la sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione (commi 6 e 7); dispone che le amministrazioni interessate provvedano alle attività di cui ai commi 6 e 7 con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 8); autorizza, per la tempestiva retribuzione del personale supplente chiamato in sostituzione degli assenti ingiustificati la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 10); prevede un meccanismo di monitoraggio delle assenze ingiustificate volto a consentire variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri di sostituzione del personale assente o per il reintegro delle disponibilità poste a copertura (comma 11).

Nel corso dell'**esame parlamentare** il Comitato per la legislazione e la Commissione Cultura, nei rispettivi pareri resi l'8 settembre 2021, hanno mosso dei rilievi sull'esatta delimitazione delle platee di soggetti destinatari delle norme. Il Comitato per la legislazione ha infatti posto la condizione di "approfondire l'articolo 1" avendo rilevato, nelle premesse, che "i commi 2 e 6 dell'articolo 1 individuano come ambito di applicazione [...] le "istituzioni del sistema nazionale di istruzione"; ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione non sono ricomprese le scuole non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti; a tali realtà fa però riferimento, includendole nell'ambito di applicazione dell'articolo in commento, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell'istruzione del 13 agosto scorso [...] e] il comma 7 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni recate dall'articolo 1 si applichino, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università; non vi è invece alcun riferimento alle attività da svolgere negli istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istruzione e formazione professionale". Rilievi analoghi sono stati mossi dalla Commissione Cultura che, fra le condizioni, ha posto la seguente: "all'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, si valuti l'opportunità di fare riferimento non solo al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, ma anche al personale delle scuole non paritarie e dei servizi educativi per l'infanzia (che [...] non fanno parte del predetto sistema)".

Presso la Commissione Bilancio, in sede consultiva (seduta del 15 settembre 2021), il relatore ha segnalato, fra l'altro quanto segue: "andrebbero comunque acquisiti chiarimenti circa l'esatta delimitazione delle platee di soggetti destinatari delle norme, prese a riferimento ai fini della stima. Ciò in quanto l'ampiezza delle platee interessate è uno dei principali fattori sottostanti la stima medesima e anche alla luce dei rilievi formulati sia dal Comitato per la legislazione sia dalla Commissione Cultura, nei rispettivi pareri resi l'8 settembre 2021." (Vedi il dossier del Servizio Bilancio dello Stato n. 365 – 15 settembre 2021). La rappresentante del Governo si è riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Le modifiche introdotte dalla Commissione intervengono in più punti dell'articolo 1 – di seguito specificamente individuati – al fine dell'esatta definizione della platea dei destinatari della disciplina sull'utilizzazione della certificazione verde in ambito scolastico.

Altre modifiche relative all'articolo 1 riferite ad altri profili sono, invece, descritte nelle pertinenti schede, cui si rinvia.

In particolare, l'obbligo di certificazione verde viene esteso al personale scolastico delle scuole non paritarie (comma 6, cpv. Art. 9-ter, comma 1). Inoltre le medesime disposizioni vengono estese ai seguenti soggetti destinatari (cpv. Art. 9-ter, comma 1-*bis*):

- dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del D.lgs. n. 65/2017;
- dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Si evidenzia che il predetto comma 1-*bis* riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 122/2021, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale", in fase di conversione (A.C. 3279).

Conseguentemente, la responsabilità della verifica del rispetto delle relative prescrizioni, viene estesa ai dirigenti delle scuole non paritarie e delle altre istituzioni di cui al comma 1-*bis*, sopra illustrato (cpv. art. 9-ter, comma 4).

Infine, è previsto che le disposizioni dell'articolo 1 – già estese per quanto compatibili alle Istituzioni AFAM e alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università dal testo iniziale della norma – si applicano anche ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e agli istituti tecnici superiori (modificazioni all'articolo 1, comma 7).

Si ribadisce che per quanto riguarda le ulteriori modifiche all'articolo 1, diverse da quelle concernenti il campo di applicazione delle norme, si rinvia alle pertinenti schede.

Con riferimento al cpv. Art. 9-ter, comma 1-bis, si rammenta che il **prospetto riepilogativo** riferito all'articolo 1 del D.L. n. 122/2021 (A.C. 3279), non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica e la corrispondente **relazione tecnica** rappresenta che la disposizione è attuabile nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le ulteriori modifiche e integrazioni descritte nella presente scheda sono state introdotte da emendamenti di iniziativa parlamentare non corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la modifiche introdotte estendono la platea dei soggetti destinatari dell'obbligo di certificazione verde nonché le responsabilità di vigilanza attribuite ai relativi dirigenti: si ricorda che la delimitazione della platea dei destinatari della norma è uno dei fattori sui quali la relazione tecnica riferita all'articolo 1 del DL 111/2021 ha basato la stima degli oneri riferiti alla sostituzione del personale non in regola con il predetto obbligo.

Tenuto dunque conto che le modifiche introdotte incidono proprio sulla platea dei soggetti e delle istituzioni obbligate, andrebbe chiarito se la nuova delimitazione della stessa sia coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto in esame o se le stime degli oneri debbano essere conseguentemente aggiornate.

Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che la RT riferita al testo originario non forniva tutti gli elementi necessari all'individuazione della platea presa a riferimento ai fini della stima.

ARTICOLO 1, comma 6, cpv. Art. 9-ter, comma 2, e commi 10 e 10 bis Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022

Le modifiche, introdotte dalla Commissione di merito, tra l'altro, prevedono la sostituzione del comma 6, cpv. Art. 9-ter, comma 2, con un nuovo testo. La nuova disposizione prevede che il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte di tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, delle scuole non paritarie e degli studenti universitari e del personale di cui al cpv. Art. 9-ter, comma 1-bis (*vedi l'apposita scheda*) è considerato assenza ingiustificata e determina la non corresponsione della retribuzione e di ogni compenso o emolumento, comunque denominato.

Rispetto al testo originario della disposizione la norma, con riferimento all'ambito applicativo indicato dal cpv. Art. 9-ter, comma 1-bis:

- dispone la decorrenza immediata della non corresponsione della retribuzione, laddove tale effetto, in base al testo originario, si produce a partire dal quinto giorno di assenza;
- conferma la sospensione del rapporto di lavoro a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata;
- subordina la cessazione della predetta sospensione non solo al conseguimento della certificazione verde (come già previsto dalla norma iniziale), ma anche alla scadenza del contratto di supplenza. Inoltre si prevede che il contratto di supplenza sia di durata pari o inferiore a quindici giorni (lettera *d*)).

Vengono inoltre introdotte due modificazioni di carattere mutuamente compensativo.

Con una modifica al comma 10, si riduce l'autorizzazione di spesa ivi prevista, finalizzata al pagamento delle competenze del personale supplente chiamato in sostituzione del personale assente ingiustificato, da 358 a 70 milioni di euro (-288 milioni) (lettera *e*)).

È simultaneamente introdotto il comma 10-*bis*, in base al quale, allo scopo di consentire il pagamento dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per il 2021 (lettera *f*)).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi di stima sottostanti la rideterminazione in riduzione [da 358 a 70 milioni di euro (-288 milioni di euro)] dell'autorizzazione di spesa recata per il 2021 dal comma 10, finalizzata al pagamento delle competenze del personale supplente chiamato in sostituzione del personale assente ingiustificato in quanto sprovvisto di certificazione verde COVID-19: ciò in considerazione della platea di riferimento, come individuata dai precedenti commi 1 e 1-*bis* (dell'art. 9-ter introdotto dal comma 6), e alla luce delle modifiche disposte dalla norma in esame.

Queste infatti, da un lato fissano la decorrenza immediata della non corresponsione della retribuzione del personale assente anziché dal quinto giorno di assenza (con possibili ulteriori risparmi rispetto al testo originario), ma, dall'altro, subordinano la cessazione della sospensione alla scadenza del contratto di supplenza (con oneri che potrebbero quindi prolungarsi nel tempo).

Inoltre, stante le modifiche intervenute nell'ambito applicativo appare opportuno esplicitare a quali istituzioni faccia riferimento alla nuova stima degli oneri riportata al comma 10.

Detti elementi appaiono necessari anche in ragione del fatto che la quota residua (, pari a 288 milioni di euro) dell'originario stanziamento viene ora destinata al pagamento per il 2021 dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali.

Si rammenta che la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento in esame, con riguardo all'autorizzazione di spesa di 358 milioni di euro per il 2021 recata dal comma 10, non forniva dati ed elementi che consentissero una ricostruzione integrale del procedimento di stima o delle ipotesi utilizzate ai fini della quantificazione del relativo onere. Nella seduta del 15 settembre 2021 il Governo si è riservato di fornire i relativi elementi, richiesti dal relatore.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che, in seguito all'esame in sede referente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 1, destinata al tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è stata ridotta da 358 milioni di euro a 70 milioni di euro, ferma restando la copertura indicata nel testo originario del provvedimento, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 34 (cd. Rilancio).

Contestualmente è stato inserito il comma 10-*bis* che, utilizzando le risorse derivanti dalla minore spesa di cui si è detto in precedenza, autorizza la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021 per il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, ferme restando le richieste di chiarimento sui profili di copertura finanziaria già sollevate in relazione al testo originario del decreto-legge.

ARTICOLO 1, comma 6, *cpv.* articolo 9-*ter.1* e articolo 9-*ter.2*

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo - Modifiche al D.L. n. 52/2021

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione, dispongono in materia di certificazioni verdi COVID-19, modificando il D.L. n. 52/2021 (comma 1).

Le norme riproducono il contenuto dell'articolo 1 del D.L. n. 122/2021, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale", in fase di conversione (A.C. 3279).

In particolare, si prevede l'impiego di tali certificazioni fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza:

- in ambito scolastico, educativo e formativo, disponendo che chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19. Tale disposizione non si applica ai bambini, agli

alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) (cpv. articolo 9-ter.1, comma 1);

- per l'accesso nelle strutture della formazione superiore, per cui chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (cpv. articolo 9-ter.2, comma 1).

Tali misure non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (cpv. articolo 9-ter.1, comma 2 e cpv. articolo 9-ter.2, comma 2).

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative, formative nonché della formazione superiore sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni, a campione, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro (cpv. articolo 9-ter.1, comma 3 e cpv. articolo 9-ter.2, comma 3).

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate da D.P.C.M. e con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

La violazione delle disposizioni sopra descritta è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. n. 33/2020¹ (cpv. articolo 9-ter.1, comma 4 e cpv. articolo 9-ter.2, comma 4).

L'articolo 4 del D.L. n. 19/2020 definisce il quadro sanzionatorio relativo alla violazione delle misure di contenimento del contagio disciplinate dal provvedimento in esame, prevedendo sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive e, nei casi più gravi, sanzioni penali, con esecuzione delle misure assicurata dal Prefetto. Alla norma non sono ascritti effetti di finanza pubblica.

L'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. n. 33/2020 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto stesso siano devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. Alla norma non sono ascritti effetti di finanza pubblica e, inoltre, il relativo decreto n. 33 era coperto da una generale clausola di neutralità finanziaria.

Inoltre, è previsto che la sanzione sia irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981, in quanto compatibili.

¹ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La **relazione tecnica** sull'impatto in ambito scolastico, educativo e formativo di cui all'articolo 9-ter.1, rappresenta che la disposizione è attuabile nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'impatto delle misure contenute all'articolo 9-ter.2, la RT fa presente che le stesse hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, rispetto alle modalità organizzative e agli oneri connessi di verifica, peraltro previste a campione, sul possesso della certificazione verde, tali oneri sono certamente assolvibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle università e delle istituzioni della formazione superiore, atteso che gli stessi sono comunque minori rispetto a quelli che sono già stati sopportati con la didattica "blended" e in relazione ai più gravosi accorgimenti organizzativi dettati dalle precedenti disposizioni emergenziali. Da ultimo, secondo la RT le disposizioni in parola costituiscono unicamente una specificazione della normativa già in vigore in vista della ripresa dell'attività didattica in presenza, e non alterano le modalità di verifica della certificazione verde già introdotte con il D.L. n. 111/2021.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame riproducono quelle contenute nel DL 122/2021, entrato in vigore l'11 settembre scorso, alle quali la relativa RT non attribuisce effetti finanziari. Le stesse costituiscono peraltro un ampliamento di quanto già disposto dal testo originario del DL 111 in esame (con misure cui a loro volta non sono stati ascritti effetti finanziari).

Ciò posto, poiché le modifiche in esame, rispetto al testo originario del provvedimento, ampliano le categorie di soggetti per i quali è previsto l'obbligo di *green pass*, estendendolo a "chiunque" acceda alle strutture scolastiche e universitarie, le stesse appaiono suscettibili di incrementare ulteriormente gli adempimenti posti a carico dei responsabili delle strutture medesime ai fini del controllo del rispetto del predetto obbligo. Andrebbero forniti quindi elementi di valutazione volti suffragare l'assunzione di perdurante neutralità delle misure in esame anche alla luce delle modifiche introdotte.

ARTICOLO 1, comma 11-bis

Riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa

Le modifiche stabiliscono che le somme versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma è finalizzata alla riallocazione, nell'ambito del bilancio dello Stato, di somme che erano già destinate a finanziare il pagamento di supplenze ossia a spesa.

ARTICOLO 1-bis

Accesso ai servizi sociali

La norma, introdotta dalla Commissione, prevede che per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sia assegnata, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria, o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame, non corredata di relazione tecnica, non specifica le modalità né il soggetto pubblico che ha il compito di assegnare la certificazione provvisoria o il codice a barre personale ai soggetti interessati. In proposito, andrebbe chiarito su quale amministrazione grava l'adempimento e se la stessa sia in grado di eseguire le predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 2, *cpv.* Articolo 9-*quater*, comma 3-*bis*

Misure in materia di servizi di trasporto pubblico

Le norme prevedono che le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 integrino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni, destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame ha l'effetto di integrare nel quadro degli obblighi di servizio pubblico, comunque disciplinati, le misure di contenimento dei contagi, cui peraltro i soggetti esercenti e gestori di servizi e infrastrutture di trasporto pubblico sembrano già tenuti in base alla legislazione vigente. Andrebbe quindi acquisita conferma che – anche in considerazione della presenza di una clausola di non onerosità - per effetto della norma non si determinino nuovi obblighi per servizi eventualmente prestati e gestiti direttamente da amministrazioni pubbliche né, in via generale, per oneri di servizio pubblico più gravosi rispetto a quelli già previsti e incorporati nel quadro economico delle prestazioni.

ARTICOLO 2-*bis*

Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

Le norme riproducono l'articolo 2 del DL n. 122/2021 (C 3279), “confluito” nel decreto in esame mediante l'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa.

In particolare, le norme (introducendo l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44) con riferimento al periodo dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, estendono l'obbligatorietà del vaccino anti-COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, all'intera platea di soggetti che svolgono la propria attività lavorativa all'interno delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (comma 1).

Con emendamento introdotto dalla Commissione di merito, la norma è stata estesa anche alle strutture semiresidenziali e alle strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità.

Le disposizioni in esame non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (comma 2).

Sono disciplinate le modalità di verifica e di controllo del rispetto delle prescrizioni relative all'obbligo vaccinale a carico dei responsabili delle predette strutture (comma 3). La mancata osservanza degli obblighi vaccinali comporta la sospensione della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale (comma 4). Sono quindi introdotte sanzioni in caso di violazione degli obblighi ivi previsti (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale.

In particolare la RT, con riferimento ai commi 1 e 2, afferma che le norme si limitano ad introdurre un particolare regime giuridico, delineando un quadro regolatorio di obblighi a carico di una specifica categoria di lavoratori e che, pertanto, non determina oneri né diretti né indiretti a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 3, la RT precisa che le procedure di controllo previste per i datori di lavoro circa l'osservanza dell'obbligo vaccinale da parte del personale coinvolto sono poste a carico di soggetti privati. Inoltre, la RT afferma che la medesima attività di verifica posta a carico dei responsabili delle strutture pubbliche di cui all'articolo 1-*bis* del citato decreto-legge n. 44 del 2021, comporta una serie di adempimenti ai quali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante l'utilizzo dell'applicazione VerificaC-19, scaricabile gratuitamente e utilizzabile su qualsiasi dispositivo mobile.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame estende l'obbligatorietà del vaccino anti-COVID-19, già prevista per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, all'intera platea di soggetti che svolgono la propria attività lavorativa all'interno delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità. La norma in esame amplia dunque la misura già recata dall'articolo 4 del DL n. 44/2021, alla quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per effetto di una modifica introdotta dalla Commissione di merito, è prevista altresì l'estensione alle strutture semiresidenziali e alle strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità (non incluse nell'ambito applicativo del DL 122/2021, cui è riferita la relazione tecnica disponibile).

Tenuto conto di questi elementi, al fine di suffragare l'assunzione di neutralità finanziaria della norma in esame, sarebbe opportuno acquisire conferma che le misure introduttive dell'obbligo vaccinale in campo sanitario – di cui al medesimo articolo 4 del DL n. 44/2021 – siano effettivamente state attuate ad invarianza di risorse. Ciò in considerazione del fatto che l'ambito applicativo delle misure in esame includono strutture sanitarie pubbliche o convenzionate.

ARTICOLO 2-ter

Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

Le norme modificano l'articolo 1, comma 481, della L. 178/2020, estendendo dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del DL 18/2020.

Tali disposizioni hanno previsto l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre hanno disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Contestualmente, viene modificato il comma 482 incrementando di 113,9 milioni di euro (da 282,1 milioni di euro a 396 milioni di euro) il limite di spesa entro il quale, in deroga alle disposizioni vigenti, vengono posti a carico dello Stato gli oneri che sarebbero altrimenti a carico del datore di lavoro.

Viene altresì incrementata di 21,2 milioni di euro (da 173,95 milioni di euro a 195,15) l'autorizzazione di spesa di cui al comma 483, destinata a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 481 (estesi dalla norma in esame dal 30 giugno al 31 dicembre 2021).

Ai relativi oneri, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- a) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo relativo ai sostegni erogati nei confronti degli operatori economici, di cui all'articolo 13-*duodecies* del DL 137/2020;
- b) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che le norme non sono corredate di relazione tecnica, con riferimento all'incremento del limite di spesa entro il quale vengono posti a carico dello Stato gli oneri che sarebbero altrimenti a carico del datore di lavoro, pari a 113,9 milioni di euro, appare necessario acquisire i parametri utilizzati per la quantificazione (platea interessata, retribuzione giornaliera di riferimento e numero di giorni previsto), al fine di confermare la congruità dello stanziamento previsto.

Infatti, la RT riferita all'articolo 15 del DL 41/2021, che ha prorogato l'applicazione delle norme di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del DL 18/2020 dal mese di marzo al mese di giugno 2021 (quattro mesi, a fronte dei sei previsti dalla disposizione in esame, di cui oltre due già trascorsi), ha quantificato i maggiori oneri in 142,8 milioni di euro, di cui di cui 35,4 per contribuzione figurativa.

Appare altresì necessario acquisire i dati e gli elementi utilizzati per quantificare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 483, destinata a garantire gli oneri derivanti dalla sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche (platea interessata, numero di giorni di sostituzione, retribuzione media giornaliera), atteso che il sopra citato articolo 15 del DL 41/2021 quantifica in circa 103 milioni di euro l'onere conseguente alla proroga di 4 mesi, a fronte dei 21,2 milioni previsti dalla disposizione in esame.

La quantificazione ora proposta non appare quindi in linea con quella del DL n. 41/2021, pur tenendo conto della sospensione dell'attività scolastica nei mesi di luglio e agosto.

Infine, appare necessario acquisire conferma circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli oneri, a valere sul Fondo relativo ai sostegni erogati nei confronti degli operatori economici, di cui all'articolo 13-*duodecies* del DL 137/2020 nonché sul Fondo sociale occupazione e formazione, senza incidere su altri interventi previsti o programmati a valere sui medesimi Fondi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 2-*ter* prevede agli oneri derivanti dall'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni in materia di lavoratori fragili di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-*bis* all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia), pari complessivamente a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto Ristori) [lettera *a*];
- quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per formazione e occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*, del decreto-legge n. 185 del 2008 [lettera *b*].

Con riferimento alla prima modalità di copertura, si rammenta in primo luogo che il Fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge n. 137 del 2020 (cap. 3083 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) appare finalizzato, ai sensi della norma istitutiva, a fronteggiare gli oneri connessi alla possibile estensione - sulla base dell'andamento della curva epidemiologica e della eventuale individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive - degli interventi di sostegno economico recati da una serie di disposizioni di cui al medesimo decreto-legge n. 137 del 2020².

Si rammenta, altresì, che la dotazione del Fondo medesimo ammonta per l'anno 2021 a 290,1 milioni di euro, ridotta in sede di previsione assestata per l'esercizio in corso a 190,1 milioni di euro, per effetto dell'adozione di atti amministrativi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio, come è dato evincere dalle tabelle allegare al disegno di legge di assestamento ora all'esame del Parlamento (C. 3259).

Ciò posto, nel prendere atto della congruità delle risorse previste a copertura, andrebbe tuttavia acquisita una conferma da parte del Governo circa il fatto che il loro utilizzo non sia

² Si tratta, in particolare, degli articoli 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive), 1-*bis* (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020), 8-*bis* (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020), 9-*bis* (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2), 9-*quinqüies* (Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale), 13-*bis* (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2), 13-*ter* (Sospensione dei versamenti tributari), 13-*terdecies* (Bonus baby-sitting) e 22-*bis* (Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado).

Il comma 3 dell'articolo 13-*duodecies* del citato decreto-legge n. 137 del 2020 prevede, altresì, che le risorse del Fondo in commento possano essere utilizzate anche per eventuali regolazioni contabili effettuate mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778 (Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio).

suscettibile di pregiudicare la realizzazione di finalità cui il Fondo stesso sembrerebbe prioritariamente preordinato, fermo restando che - come risulta dall'ultimo Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2020 (C. 3258) - sul Fondo stesso figurano residui passivi integralmente corrispondenti alla dotazione finanziaria prevista per il medesimo anno 2020, pari a 1,79 miliardi di euro, che in forza di quanto espressamente previsto dal comma 4 del citato articolo 13-*duodecies* potranno comunque essere utilizzati per le medesime finalità anche negli esercizi successivi a quello di formazione dei residui stessi.

Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura, si rappresenta che il Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) presenta una dotazione per l'anno 2021 pari 1.559.274.951 euro, incrementata in sede di previsione assestata per l'esercizio in corso a circa 1,97 miliardi di euro, per effetto dell'adozione di atti amministrativi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio, come è dato evincere dalla tabelle allegate al predetto disegno di legge di assestamento.

Ciò posto, nel prendere atto anche in tal caso della congruità delle risorse previste a copertura, andrebbe tuttavia acquisita da parte del Governo una conferma circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, nonché un chiarimento in merito alla idoneità della riduzione del Fondo, nell'ammontare indicato nella norma, a garantire la necessaria copertura degli effetti finanziari non solo in termini di saldo netto da finanziare ma anche di fabbisogno e indebitamento netto.

ARTICOLO 7, comma 1-bis

Proroga delle rate di mutuo dovute dalla Regione Lazio al 31 dicembre 2021

Le modifiche prevedono che la regione Lazio possa chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali³.

La norma esplicita che la facoltà regionale è riconosciuta "in considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito dai sistemi informatici" subito dalla Regione Lazio nel 2021.

In merito ai profili di quantificazione si osserva, preliminarmente, che la norma, non corredata di relazione tecnica, reca un onere in termini di fabbisogno e di indebitamento netto senza che siano forniti i dati sottostanti la stima proposta. Al fine di verificare la stima degli effetti ascritti appare necessario che il Governo fornisca gli elementi sottostanti la quantificazione, ciò anche tenuto conto che la norma non prevede meccanismi specifici volti a definire entro specifici limiti la possibilità di proroga dei pagamenti dovuti.

A tal proposito si rileva, comunque, che l'onere sembra riconducibile all'incremento della capacità di spesa della regione Lazio che, nel solo 2021, risulterebbe incrementata, dal momento che questa sarebbe sollevata dall'onere di rimborso della quota capitale delle rate il cui termine di pagamento sarà differito: tale rimborso non rileva infatti ai fini del saldo di indebitamento (trattandosi di un'operazione di carattere finanziario) mentre le risorse rese disponibili potrebbero finanziare ulteriore spesa, anche di natura corrente, in corso d'anno, con effetti sul predetto saldo. Se tale ricostruzione dovesse risultare esatta ne conseguirebbe che nell'anno per il quale saranno stabilite nuove scadenze la capacità di spesa della regione Lazio risulterebbe, simmetricamente, compressa per i medesimi ammontari.

Si rileva altresì che le modalità di copertura adottate non incidono sul saldo netto da finanziare: ciò dipende dal fatto che la disposizione crea uno spazio finanziario per la regione Lazio senza però disporre un trasferimento di fondi in suo favore. In ordine a tale ricostruzione andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1-*bis* dell'articolo 7 prevede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per il 2021, derivanti dalla proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021 dalla regione Lazio agli istituti finanziatori per i mutui concessi nel corso del 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

³ Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Al riguardo, si segnala che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo sono attualmente disponibili in termini di cassa circa 143 milioni di euro per l'anno 2021, ampiamente sufficienti a far fronte all'onere derivante dalla disposizione in commento.